

Le attività fiduciarie **Trusts**

TRIMESTRALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

■ **DIRETTORE SCIENTIFICO**

Maurizio Lupoi

■ **COMITATO SCIENTIFICO**

Sergio M. Carbone

Giorgio De Nova

Andrea Fedele

Franco Gallo

Antonio Gambaro

David Hayton

Nicolò Lipari

Antonio Palazzo

Victor Uckmar



IPSOA SCUOLA D'IMPRESA

ANNO III - ottobre-dicembre 2002
DIREZIONE E REDAZIONE
STRADA 1 PALAZZO F6
20090 - MILANO/FIORI ASSAGO

4

Saggi

Trasferimenti al trustee dei beni d'impresa: analisi tributaria delle imposte dirette sui trasferimenti non onerosi

di Paolo Gaeta

I trust di natura commerciale hanno conseguenze tributarie molto diverse che scaturiscono dalle motivazioni alla base della decisione di imporre il vincolo segregativo, dalle tecniche usate e dalla tipologia dei beni trasferiti tra le parti.

I trust "commerciali", nei quali i trasferimenti di beni avvengono nell'ambito dello svolgimento dell'attività tipica d'impresa e riguardano il processo produttivo, non presentano problematiche diverse rispetto agli ordinari trasferimenti di beni; per questo si afferma che il più delle volte sono fiscalmente irrilevanti; ma vi sono anche trust che non interessano direttamente il processo produttivo dell'azienda, poiché sono istituiti con l'obiettivo principale di ottenere la segregazione patrimoniale dei beni (indipendentemente dal fatto che l'imprenditore scelga quest'assetto per finalità organizzative, per accordi con i creditori, oppure in esecuzione di un'obbligazione assunta dietro un corrispettivo).

Recenti interventi giurisprudenziali forniscono lo spunto per analizzare le conseguenze fiscali di un momento particolarmente importante dei trust commerciali: il trasferimento, da parte di un'impresa, dei beni al trustee.

Indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato da parte del disponente o di un terzo, la cessione dei beni al trustee può, nei casi in cui non sia effettuata a titolo oneroso, non rientrare nell'ambito d'applicazione delle imposte dirette.

L'articolo 54 del D. P. R. del 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir")⁽¹⁾ si occupa di individuare le fattispecie in cui le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, beni la cui cessione non produce ricavi, generano reddito imponibile.

Nota:

Paolo Gaeta è dottore commercialista in Napoli.

(1) Testo dell'art. 54 - Plusvalenze patrimoniali. Testo in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 9, XXI comma, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[1] Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 53, concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) (lettera abrogata dall'art. 21, III comma, L. 27 dicembre 1997, n. 449);
- d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

[2] Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

[2-bis] I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 2), D. L. 29 giugno 1994, n. 416).

[3] Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del primo comma la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

[4] Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente (comma così sostituito dall'art. 14, comma 3, lettera c), L. 24 dicembre 1993, n. 537).

[5] Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del quarto comma non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del secondo comma dell'art. 16. Il trasferimento di azienda per causa di morte o, per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del danze causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

[5-bis] (Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449).

[6] La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento (comma aggiunto, con effetto 1-1-1988 dall'art. 1, D. P. R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Asset protection trust

Il I comma dell'articolo 54 individua tre fattispecie impositive in rispettive lettere. Nella lettera a) è sancito il principio della tassabilità delle plusvalenze generate dalla cessione di beni a titolo oneroso; nella lettera b) la tassabilità delle plusvalenze realizzate mediante il risarcimento per la perdita od il danneggiamento dei beni; mentre la successiva ed ultima lettera d) il legislatore presume che i beni dell'impresa generino plusvalenze tassabili se: "vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"(2). Nel V comma dell'art. 54(3), è sancito un principio simile a quello contenuto nella lettera a) del I comma, nella parte in cui si afferma che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

È interessante notare che nella seconda parte del V comma è stata inserita, dalla legge finanziaria per il 1997, una norma a carattere interpretativo(4) in base alla quale la donazione dell'azienda ai familiari non genera plusvalenza imponibile.

Il principio contenuto nella lettera a) non subisce deroghe da altre disposizioni dell'art. 54 se non parzialmente dalla lettera d). La lettera a) è chiara nello stabilire che la plusvalenza imponibile si genera quando il bene aziendale è oggetto di "cessione" e questa avvenga non a titolo gratuito, ma a titolo oneroso. Nella lettera d) per individuare il fatto particolare da tassare non si usa il termine "cessione", ma il diverso termine di beni "destinati", e si aggiunge che la destinazione, il consumo, deve avvenire a vantaggio personale o familiare dell'imprenditore.

Dalla lettura delle due lettere del comma e dall'utilizzo dei termini "cessione" e beni "destinati", emerge che se la cessione di un bene non è a titolo oneroso, non può generare plusvalenza tassabile.

Nella fattispecie della cessione non onerosa non ha rilievo il contenuto della lettera d) che individua l'evento della destinazione a finalità estranee; il termine destinazione comporta la permanenza del bene nella sfera giuridica del soggetto proprietario; ed è proprio in virtù della titolarità del diritto di proprietà che egli può disporre che il bene sia utilizzato per finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

L'argomento è stato, nel tempo, oggetto d'analisi da parte della giurisprudenza chiamata ad individuare la corretta disciplina della cessione a titolo gratuito di beni dell'impresa; i giudizi sono intervenuti in

vigenza delle diverse versioni legislative degli articoli sulle plusvalenze d'impresa, contenute negli art. 100 e 106 del D. P. R. del 29 gennaio 1958, n. 645, nell'art. 54 del D. P. R. del 29 settembre 1973, n. 597 e da ultimo nell'art. 54 del Tuir

Sull'argomento, in applicazione del D. P. R. del 29 gennaio 1958, n. 645 vi è stata una storica sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 7 gennaio 1980, n. 75 (Pres. Aliotta - Rel. Sgroi)(5) nella quale si sanciva l'assoggettamento ad imposta delle plusvalenze da cessione di beni conseguite da una società di capitali, solo in relazione all'acquisizione di un prezzo o di un corrispettivo e non anche in ipotesi di donazione.

In vero, dopo la sentenza citata, la giurisprudenza della Commissione Tributaria Centrale è stata inconstante e non sempre ha riconosciuto irrilevante la plusvalenza da cessione gratuita di beni o di donazione d'azienda da padre in figlio. Ma la recente ed approfondita analisi compiuta dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Trib., con la sentenza del 18 maggio 2001, n. 6837 (Pres. Cantillo - Rel. Falcone)(6) ha chiarito il tema con interessanti argomentazioni. Nella sentenza si chiarisce il concetto di destinazione contenuto nella norma, ed il fatto che con esso il legislatore individua una situazione nella quale il bene non fuoriesce dalla sfera patrimoniale dell'imprenditore, ma è utilizzato per fini diversi da quelli dell'impresa con la presunzione assoluta che ciò generi una plusvalenza tassabile. I giudici rilevano che i casi di cessione di cui alla lettera a) è significativa nella misura in cui avvenga con il pagamento di

Nota:

(2) La lettera d) dell'articolo 54 è sostanzialmente simile al VII comma del previgente art. 54 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597 il quale recitava: "Le plusvalenze, determinate con riferimento al valore normale dei beni, si considerano realizzate e concorrono a formare il reddito d'impresa anche nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa".

(3) Il testo del V comma dell'art. 54 Tuir è stato modificato a far data dal 1/1/97 dalla L. del 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, XXV comma lett. a) la quale ha chiarito l'inidoneità del trasferimento d'azienda, *mortis causa* o *inter vivos* a propri familiari, a generare una plusvalenza tassabile.

(4) La natura eminentemente interpretativa della modifica introdotta dalla finanziaria è riconosciuta dalla stessa relazione al disegno di legge e dal fatto che non venga stabilito una decorrenza della stessa.

(5) Cass., 7 gennaio 1980, n. 75, Mass. Foro it., voce "Cassazione civile", 1980, 306, n. 35.

(6) Il testo della sentenza è consultabile nella banca dati "I quattro codici BIG" della Ipsos Editore.

Saggi

Trasferimenti al trustee dei beni d'impresa:

un'entità patrimoniale, mentre la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o la destinazione a finalità estranee, crea una fattispecie imponibile senza che vi sia bisogno di un corrispettivo.

In tema di trust d'impresa tale interpretazione comporta una semplificazione dell'inquadramento si-

stematico dei trasferimenti non onerosi al trustee. Tale interpretazione allontana il rischio che un trust sia soggetto ad un'imposizione che potrebbe rendere non conveniente l'utilizzo, qualora in base alla lettura dell'atto istitutivo, si evinca che non vi è corrispettivo od entità patrimoniale che perviene all'impresa dalla cessione del bene al trustee.

In ogni caso, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) e della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (1997/10008), si è verificata una certa incertezza di diritto, in quanto, in base alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007), si è ritenuto che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (1997/10007) è stata interpretata in modo da ritenere che il trust d'impresa non è un'entità patrimoniale, ma un'attività di gestione, e che, pertanto, il bene d'impresa trasferito al trustee è soggetto ad un'imposizione fiscale.